



FOGLIO INFORMATIVO

Apertura di Credito in Conto Corrente

Prodotto offerto da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. tramite tecniche di comunicazione a distanza

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Viale Altiero Spinelli, 30 – 00157 Roma

Telefono: +39 06.060.060

Numero Hello bank!: +39 06.8882.9999

Sito internet: www.bnl.it www.hellobank.it

Contatti: info@hellobank.it

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Attraverso l'apertura di credito in conto corrente, la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare uno o più conti correnti di utilizzo anche in assenza di fondi del cliente, nei limiti della disponibilità concessa.

Salvo diverso specifico accordo, il cliente può utilizzare la somma messa a disposizione sotto forma di apertura di credito in conto corrente in una o più volte, e con le stesse modalità previste per il normale utilizzo del conto corrente (ad es. utilizzo di carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette).

Il cliente può di norma ripristinare la somma messa a disposizione a titolo di apertura di credito in conto corrente attraverso successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti.

L'apertura di credito in conto corrente non ha rischi specifici, ma produce interessi a carico del correntista calcolati in funzione dell'entità e della durata dell'utilizzo. Tali interessi possono essere determinati sulla base di un tasso fisso o sulla base di un tasso variabile, quest'ultimo associato ad uno specifico parametro di mercato. Pertanto l'onerosità dell'apertura di credito in conto corrente può variare nel tempo.

L'Apertura di Credito in conto corrente produce interessi a carico del correntista calcolati in funzione dell'entità e della durata dell'utilizzo. Tali interessi possono essere determinati sulla base di un tasso fisso o variabile, quest'ultimo determinato dalla somma algebrica tra lo spread ed uno specifico indice di riferimento indicato in contratto (il parametro di indicizzazione di riferimento potrà essere scelto dal cliente tra uno degli indici di seguito riportati).

L'indice di riferimento, può variare in relazione all'andamento dei mercati finanziari.

In caso di andamento crescente dell'indice di riferimento scelto, il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente di detto parametro che si riflette sul tasso d'interesse nominale annuo.

In caso di andamento costante dell'indice di riferimento scelto ovvero senza significative variazioni dell'indice di riferimento, il tasso d'interesse nominale annuo non subirà sostanziali oscillazioni.

In caso di andamento decrescente dell'indice di riferimento scelto, il tasso d'interesse nominale annuo diminuirà. Resta inteso che qualora il suddetto tasso di Interesse nominale annuo, risulti inferiore a zero per effetto dell'andamento decrescente (negativo) dell'indice di riferimento, ad esso verrà attribuito un valore di tasso minimo pari a zero.

E' inoltre previsto che la Banca possa chiedere il rimborso di quanto dovuto dal correntista a fronte dell'apertura di credito, con modalità diverse in relazione al tipo di cliente ed al motivo della richiesta del rimborso delle somme.

Il prodotto è riservato ai Clienti Hello Bank!, in possesso di un conto corrente attivo.

L'importo massimo concedibile è pari a euro 20.000.

Elenco indici di riferimento:

Euribor (euro interbank offered rate) - parametro di indicizzazione applicato in sede interbancaria sulle operazioni a breve termine, il valore è pubblicato giornalmente sui principali quotidiani finanziari e disponibile sul sito <https://www.emmi-benchmarks.eu/>
Ente Amministratore: European Money Markets Institute (EMMI).

€STR (Euro Short-Term Rate)

L'Euro Short-Term Rate (€STR) è un tasso che riflette, per le banche dell'area Euro, il costo overnight dei prestiti interbancari non garantiti di importo superiore ad € 1 milione. Il tasso è pubblicato per ogni giornata lavorativa TARGET2 (business day) ed è basato sulle transazioni negoziate e regolate il giorno (T) precedente alla pubblicazione aventi una data di scadenza pari a T+1 e che son ritenute eseguite secondo il principio di libera concorrenza e, quindi, riflettono i tassi di mercato senza distorsioni.

La Banca Centrale Europea pubblica sul proprio sito istituzionale "<https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html>" il tasso €STR – approssimato al terzo decimale – non più tardi delle ore 9:00 CET (Central Europe Time) del giorno lavorativo TARGET2 successivo alla rilevazione. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di rilevazione, calcolo e pubblicazione dell'€STR è possibile consultare la documentazione disponibile al seguente indirizzo internet della Banca Centrale Europea (ECB):

https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/shared/pdf/ecb.ESTER_methodology_and_policies.en.pdf

FOGLIO INFORMATIVO

Apertura di Credito in Conto Corrente

Prodotto offerto da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. tramite tecniche di comunicazione a distanza

BCE (Banca Centrale Europea) Tasso di Rifi naziamento Principale della Banca Centrale Europea – indice di riferimento determinato dalla BCE sulla base delle decisioni in materia di politica monetaria, diffuso sui principali organi telematici e di norma pubblicato nella tabella “Tassi BCE” sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. E’ il tasso ufficiale di sconto che la BCE applica agli scambi di denaro tra gli Istituti Bancari. Disponibile sul sito www.ecb.europa.eu
Ente Amministratore: BCE Banca Centrale Europea

FED (Federal Reserve System) è il tasso d'interesse sui fondi federali, in particolare, le operazioni di mercato aperto vengono condotte dalla Fed sul mercato delle riserve bancarie. Disponibile sul sito www.federalreserve.gov
Ente Amministratore: Banca Centrale degli Stati Uniti

SOFR (Secured Overnight Financing Rate-Tasso di finanziamento overnight garantito), tasso di interesse di riferimento sui prestiti in dollari statunitensi (USD) con una scadenza di 1 giorno (overnight) a 1, 3, 6, 12 mesi.

La quotazione del tasso overnight è amministrata e pubblicata dalla Federal Reserve Bank of New York (unitamente alle medie a 30, 90 e 180gg) alle ore 8:00 a.m. ET sul proprio sito istituzionale (<https://www.newyorkfed.org/>), nonché sulle pagine dei principali fornitori di notizie finanziarie (es: Bloomberg e Reuters).

La quotazione dei SOFR a termine (1, 3, 6, 12 mesi) è amministrata e pubblicata da CME Group Benchmark Administration Limited (CBA) alle ore 8,00 AM/ET sul proprio sito istituzionale www.cmegroup.com/termsofr, nonché sulle pagine dei principali fornitori di notizie finanziarie (es: Bloomberg e Reuters). Il valore dell'indice è calcolato con la metodologia “giorni effettivi”/360.

SONIA (Sterling Overnight Index Average) è un indice calcolato sulla base delle transazioni giornaliere effettive e riflette la media dei tassi di interesse che le banche pagano per prendere in prestito sterline (GBP) overnight da altre istituzioni finanziarie e altri investitori istituzionali.

L'Amministratore di tale indice è la Bank of England. Il tasso SONIA è pubblicato (sino al quarto decimale) sul sito di Bank of England alle 9,00 AM orario di Londra di ogni giorno lavorativo sulla piazza di Londra (www.bankofengland.co.uk/markets/sonia-benchmark). La quotazione è reperibile anche sulle pagine dei principali fornitori di notizie finanziarie (es: Bloomberg e Reuters). Il valore dell'indice è calcolato con la metodologia “giorni effettivi”/365.

Il “SONIA” a termine indica la quotazione del tasso SONIA a 1, 3 o 6 mesi, denominato in Sterline (GBP) e pubblicata, per ogni giorno lavorativo sulla piazza di Londra (il giorno di quotazione), da Refinitiv (“Refinitiv Term SONIA benchmark” - www.refinitiv.com) alle 11,50 AM orario di Londra o da ICE BENCHMARK ADMINISTRATION (“ICE Term SONIA Reference Rates” - www.theice.com) alle 11,55 AM orario di Londra o dagli enti che dovessero sostituirli, nonché sulle pagine dei principali fornitori di notizie finanziarie (es: Bloomberg e Reuters).

Il valore dell'indice è calcolato con la metodologia “giorni effettivi”/365. Il “Refinitiv Term SONIA” è pubblicato al quarto numero decimale, assicurando coerenza con il SONIA benchmark della Bank of England.

NB: Per poter individuare l'indice di riferimento più coerente con le proprie esigenze finanziarie è opportuno visionare l'andamento registratosi nel corso del tempo dell'indice di riferimento sulla base del quale viene determinato il tasso nominale annuo, in quanto, seppur non indicativo degli andamenti futuri, può comunque costituire un utile elemento di valutazione da parte del Cliente.

Per saperne di più è possibile consultare:

- in caso di apertura di credito destinato ai consumatori, la Guida pratica della Banca d'Italia “Il credito ai consumatori in parole semplici” che aiuta a orientarsi nella scelta del prodotto, disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bnl.it nella sezione “Trasparenza”
- la Guida pratica della Banca d'Italia “La Centrale Rischi in parole semplici”, che aiuta a comprenderne il funzionamento, disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bnl.it, nella sezione “Trasparenza”
- lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art.2 della legge n.108/96 (c.d. “legge antiusura”) sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

FOGLIO INFORMATIVO

Apertura di Credito in Conto Corrente

Prodotto offerto da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. tramite tecniche di comunicazione a distanza

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO (APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE)

Apertura di credito in conto corrente a revoca

TAEG: 10,38%

La formula per il calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) su base annua è la seguente:

$$\sum_{t=1}^n C_t(1+X)^{-t} = \sum_{t=1}^n D_t(1+X)^{-t}$$

Il TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese.

Nello specifico l'esempio prevede

- il credito erogato in un'unica soluzione pari a € 1500 ad un Tasso Fisso Nominale Annuo pari al 8,00%.
- una durata pari a tre mesi (poiché il contratto è a tempo indeterminato) con periodicità di liquidazione degli interessi su base annuale e in ogni caso alla scadenza del finanziamento
- l'applicazione della commissione per la messa a disposizione dei fondi "Commissione onnicomprensiva" secondo il valore riportato nel presente documento, pari a: € 7,50 per il periodo di riferimento.
- un fido in conto corrente pari ad € 1.500 utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo
- gli interessi dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento pari a € 30,00.
- gli oneri inclusi che prevedono tutte le spese e commissioni diversi dagli interessi e sostenuti nel periodo di riferimento pari a: 0

FOGLIO INFORMATIVO

Apertura di Credito in Conto Corrente

Prodotto offerto da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. tramite tecniche di comunicazione a distanza

		Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate	Tasso fisso	Tasso variabile	Tasso d'interesse nominale annuo
		FIDI	Tasso debitore per utilizzi autorizzati ¹	8,00%	Pari alla somma algebrica tra Spread e indice di riferimento nel limite del Tasso d'interesse nominale annuo
Commissioni					
Commissione onnicomprensiva ²				2%	
Altre Spese				Non previste	
FIDI E SCONFINAMENTI	Utilizzi extra- fido	Tasso debitore annuo sulle somme utilizzate	Tasso fisso	Tasso variabile	Tasso d'interesse nominale annuo
		Tasso debitore per sconfinamenti dall'importo autorizzato	10,00%	Pari alla somma algebrica tra Spread e indice di riferimento nel limite del Tasso d'interesse nominale annuo	10,00%
		Commissioni			
		Commissione istruttoria veloce ³		Euro zero	
		Altre Spese			
		Altre Spese		Non previste	

¹ Eventuali 'deroghe' rispetto al prezzo standard seguiranno il previsto iter autorizzativo.

2 Nota Commissione onnicomprensiva.

La Commissione onnicomprensiva remunera la Banca per la messa a disposizione di fondi. E' una commissione concordata preventivamente in forma scritta unitamente al tasso debitore al momento della concessione di un'apertura di credito in conto corrente, e viene applicata dal momento della messa a disposizione delle somme, indipendentemente dall'utilizzo, in misura percentuale dell'accordato e proporzionalmente al periodo di durata del fido. L'addebito è regolato su un conto corrente ordinario scelto dal cliente con la stessa periodicità di liquidazione delle spese. La formula di calcolo applicata, in caso di periodicità di liquidazione trimestrale e di disponibilità dei fondi in tutti i giorni del periodo di riferimento è la seguente: $\text{addebito Commissione onnicomprensiva} = \text{Commissione onnicomprensiva} \% \text{ trimestrale} \times \text{importo affidato}$. A titolo esemplificativo, si consideri il caso di un fido di importo pari a 1000 euro con una Commissione onnicomprensiva trimestrale (indicata nella formula come Commissione onnicomprensiva % trimestrale) dello 0,5%, addebitata su un conto corrente con periodo di liquidazione interessi annuale. In questo caso, se la somma è stata messa a disposizione per l'intero periodo, si verificherebbe un addebito per trimestre, pari a 5 euro Valore massimo trimestrale (Commissione onnicomprensiva % trimestrale) fino a 0,5%.

3 Nota Istruttoria veloce.

In assenza del fido ovvero oltre il limite del fido stesso, è prevista la **Commissione di istruttoria veloce**, commissione determinata in misura fissa e commisurata ai costi sostenuti per la valutazione creditizia (istruttoria veloce) necessaria ad autorizzare l'operazione. Viene applicata in caso di addebiti che determinano, rispetto al saldo disponibile di fine giornata, uno sconfinamento o accrescono uno sconfinamento già esistente.

La commissione non è dovuta:

1) per i consumatori, quando ricorrono tutte e due le seguenti condizioni:

- lo sconfinamento complessivo è inferiore o pari a 500 euro
- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;

Il cliente consumatore può beneficiare di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei 4 trimestri;

- 2) per tutti i clienti quando lo sconfinamento ha luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca;
- 3) per tutti i clienti quando la Banca non ha autorizzato lo sconfinamento.

RECLAMI

Come si può reclamare nei confronti della Banca?

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Altiero Spinelli 30, 00157 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.it) - qualunque sia il valore della controversia, sia congiuntamente alla Banca che in autonomia, una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009 (a partire dal 1° ottobre 2022, non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale. All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del Cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per ulteriori informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, si può consultare la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario su www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.

RECESSO

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente un preavviso non inferiore a un giorno. Qualora l'apertura di credito sia concessa ad un Cliente consumatore (di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 206/2005) la Banca ha facoltà di recedere, nonché di ridurla o di sospenderla, anche nel caso di apertura di credito a tempo determinato, senza preavviso in qualsiasi momento, qualora vi sia un giustificato motivo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al consumatore un preavviso non inferiore a tre giorni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo il prodursi di eventi significativi di inefficienza o irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale o imprenditoriale o professionale, tale da porne ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità, correttezza commerciale ed affidabilità.

Se l'apertura di credito è a tempo determinato ed è concessa ad un Cliente consumatore per un importo compreso tra €200 e €75.000, il Cliente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, inviando alla Banca, presso l'Agenzia dove è radicato il rapporto, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se nel corso dei 14 giorni, il Cliente ha utilizzato in tutto o in parte le somme messe a disposizione dalla Banca deve, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, restituire il capitale, pagare gli interessi previsti in questo contratto, maturati sulle somme utilizzate, e rimborsare le somme non ripetibili corrisposte dalla Banca alla pubblica amministrazione. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto, il recesso si estenderà automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il contratto di apertura di credito, se tali servizi sono resi dalla Banca ovvero da un terzo sulla base di un accordo con la Banca. In generale, il Cliente ha facoltà di recedere dall'apertura di credito, con effetto di chiusura dell'operazione, mediante pagamento di quanto dovuto, inviando alla Banca presso l'Agenzia dove è radicato il rapporto, una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Tempo massimo di chiusura del rapporto: 90 giorni

LEGENDA

FOGLIO INFORMATIVO

Apertura di Credito in Conto Corrente

Prodotto offerto da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. tramite tecniche di comunicazione a distanza

Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0.50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
€STR (Euro Short-Term Rate)	L'Euro Short-Term Rate (€STR) è un tasso che riflette, per le banche dell'area Euro, il costo overnight dei prestiti interbancari non garantiti di importo superiore ad € 1 milione. Il tasso è pubblicato per ogni giornata lavorativa TARGET2 (business day) ed è basato sulle transazioni negoziate e regolate il giorno (T) precedente alla pubblicazione aventi una data di scadenza pari a T+1 e che son ritenute eseguite secondo il principio di libera concorrenza e, quindi, riflettono i tassi di mercato senza distorsioni. La Banca Centrale Europea pubblica sul proprio sito istituzionale " https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html " il tasso €STR – approssimato al terzo decimale – non più tardi delle ore 9:00 CET (Central Europe Time) del giorno lavorativo TARGET2 successivo alla rilevazione. Per ulteriori dettagli sulla metodologia di rilevazione, calcolo e pubblicazione dell'€STR è possibile consultare la documentazione disponibile al seguente indirizzo internet della Banca Centrale Europea (ECB): https://www.ecb.europa.eu/paym/initiatives/interest_rate_benchmarks/shared/pdf/ecb.ESTER_methodology_and_policies.en.pdf
Euribor (Euro Interbank Offered Rate)	L'Euribor, con riferimento ad un periodo per cui deve determinarsi un tasso di interesse, è il tasso di interesse nominale annuo rilevato sui mercati dei depositi interbancari a termine denominati in euro, attraverso il Comitato di Gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee), secondo il criterio di calcolo "giorni effettivi/360 giorni", e diffuso sui principali circuiti telematici (es: Reuters, Bloomberg, etc.). Quando l'Euribor è adottato come parametro "puntuale", esso deve intendersi come la quotazione offerta e diffusa sui principali circuiti telematici alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) il secondo giorno lavorativo precedente l'inizio del periodo di interessi considerato. Quando l'Euribor è adottato come parametro "medio", esso deve intendersi come la media della quotazione offerta e diffusa quotidianamente sui principali circuiti telematici alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles).
SOFR (Secured Overnight Financing Rate)	Secured Overnight Financing Rate-Tasso di finanziamento overnight garantito, tasso di interesse di riferimento sui prestiti in dollari statunitensi (USD) con una scadenza di 1 giorno (overnight) a 1, 3, 6, 12 mesi. La quotazione del tasso overnight è amministrata e pubblicata dalla Federal Reserve Bank of New York (unitamente alle medie a 30, 90 e 180gg) alle ore 8:00 a.m. ET sul proprio sito istituzionale (https://www.newyorkfed.org/), nonché sulle pagine dei principali fornitori di notizie finanziarie (es: Bloomberg e Reuters). La quotazione dei SOFR a termine (1, 3, 6, 12 mesi) è amministrata e pubblicata da CME Group Benchmark Administration Limited (CBA) alle ore 8,00 AM/ET sul proprio sito istituzionale www.cmegroup.com/termsofr , nonché sulle pagine dei principali fornitori di notizie finanziarie (es: Bloomberg e Reuters). Il valore dell'indice è calcolato con la metodologia "giorni effettivi"/360.
SONIA (Sterling Overnight Index Average)	(Sterling Overnight Index Average) è un indice calcolato sulla base delle transazioni giornaliere effettive e riflette la media dei tassi di interesse che le banche pagano per prendere in prestito sterline (GBP) overnight da altre istituzioni finanziarie e altri investitori istituzionali. L'Amministratore di tale indice è la Bank of England. Il tasso SONIA è pubblicato (sino al quarto decimale) sul sito di Bank of England alle 9,00 AM orario di Londra di ogni giorno lavorativo sulla piazza di Londra (www.bankofengland.co.uk/markets/sonia-benchmark). La quotazione è reperibile anche sulle pagine dei principali fornitori di notizie finanziarie (es: Bloomberg e Reuters). Il valore dell'indice è calcolato con la metodologia "giorni effettivi"/365. Il "SONIA" a termine indica la quotazione del tasso SONIA a 1, 3 o 6 mesi, denominato in Sterline (GBP) e pubblicata, per ogni giorno lavorativo sulla piazza di Londra (il giorno di quotazione), da Refinitiv ("Refinitiv Term SONIA benchmark" - www.refinitiv.com) alle 11,50 AM orario di Londra o da ICE BENCHMARK ADMINISTRATION ("ICE Term SONIA Reference Rates" - www.theice.com) alle 11,55 AM orario di Londra o dagli enti che dovessero sostituirli, nonché sulle pagine dei principali fornitori di notizie finanziarie (es: Bloomberg e Reuters). Il valore dell'indice è calcolato con la metodologia "giorni effettivi"/365. Il "Refinitiv Term SONIA" è pubblicato al quarto numero decimale, assicurando coerenza con il SONIA benchmark della Bank of England.
Sconfinamento	Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extrafido"); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Spese Istruttoria	E' il corrispettivo pagato dal cliente per compensare le risorse impiegate e le spese sostenute dalla Banca per l'analisi del merito creditizio, valutando la capacità del cliente di adempiere agli obblighi assunti nei termini concessi.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.2 della legge 108/96 (legge sull'usura). Per i valori ed il periodo di applicazione si fa rimando al Foglio Informativo "Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura". Il TEGM applicato dalla banca sui fidi non potrà, ai sensi della legge sull'usura, essere mai superiore ai predetti tassi medi.
Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente
Clientela al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.